



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 16/18 DEL 3.04.2018

Oggetto: Progetto di coltivazione e recupero ambientale per il rinnovo della concessione mineraria per la produzione di sale comune, Sali potassici e magnesiaci denominata “Stagno di Santa Gilla”, ubicato nei Comune di Assemini, Cagliari e Capoterra. Proponente: Società Ing. Conti Vecchi Spa. Procedura di VIA D.Lgs. n. 152/2006.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società Ing. Luigi Conti Vecchi ha presentato, a agosto 2016, l'istanza di valutazione di impatto ambientale relativa all'intervento denominato: “Progetto di coltivazione e recupero ambientale per il rinnovo della concessione mineraria per la produzione di sale comune, Sali potassici e magnesiaci denominata “Stagno di Santa Gilla”, ubicato nei Comuni di Assemini, Cagliari e Capoterra, ascrivibile al punto 19) – “Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443” dell'Allegato A1 alla Delib.G.R. n. 34/33 del 2012.

Poiché l'intervento ricade all'interno del SIC IT 040023 “Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla” e della ZPS IT 044003 “Stagno di Cagliari”, la procedura di VIA ricomprende anche la Valutazione di incidenza ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i.

Il progetto di coltivazione e recupero ambientale, relativo al rinnovo della concessione mineraria “Stagno di Santa Gilla”, il cui costo complessivo è pari a euro 44.000.000, prevede il proseguo dell'attività estrattiva di sale marino per scopo industriale ed alimentare iniziata nel 1931 dalla società Ing. Luigi Contivecchi.

Rispetto alla perimetrazione storica, il progetto di rinnovo prevede una ripermetrazione dei limiti della concessione, con l'esclusione di alcune aree, in particolare nella parte nord occidentale, non utilizzate ai fini produttivi.

La concessione mineraria, con una superficie di circa 2.615,30 ha, interessa un'area di rilevante interesse naturalistico, interna oltre che al SIC “Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla” e alla ZPS “Stagno di Cagliari”, alla zona umida internazionale istituita per effetto della Convenzione di Ramsar, denominata Stagno di Santa Gilla.



Nella salina viene realizzato il trattamento naturale delle acque di mare, tramite il processo di cristallizzazione sfruttando energie primarie quali sole e vento. Il ricorso a energie ausiliarie, sotto forma di energia motrice, è necessario soltanto per lo spostamento delle grandi masse d'acqua dal mare ai bacini evaporanti e da questi alle caselle salanti.

Il cloruro di sodio viene raccolto nelle caselle salanti nei mesi di settembre e ottobre (circa 400.000 t /anno) e, dopo gli opportuni trattamenti di lavaggio, è riclassificato nei seguenti tipi di sale:

- sale industriale venduto a terzi e usato come materia prima per la produzione di soda e cloroderivati nello stabilimento di Assemini confinante con l'area di concessione mineraria;
- sale non raffinato destinato all'uso alimentare previa lavorazione da parte dei clienti finali;
- sale additivato per disgelo stradale;
- sale raffinato per uso alimentare destinato alla distribuzione.

Dalle acque residuali, le cosiddette "acque madri", dopo ulteriori lavorazioni, è prodotto il solfato di magnesio, destinato ad uso industriale per la produzione di elastomeri e il cloruro di magnesio utilizzato per cosmesi.

Il progetto di recupero è finalizzato "alla conservazione e tutela dell'area umida", mantenendo al tal fine, anche al termine dell'attività, la circolazione idrica all'interno delle varie zone. È prevista, inoltre, una serie di interventi tesi al recupero delle aree su cui sorgono attualmente gli impianti industriali e alla messa in sicurezza di alcuni fabbricati presenti, in modo tale da rendere il sito successivamente fruibile per un uso didattico e/o ricreativo.

In merito all'iter, l'Assessore fa presente che il procedimento è stato avviato a maggio 2016, col deposito della prescritta documentazione e delle pubblicazioni di rito, a seguito delle quali il Consorzio Industriale provinciale di Cagliari (di seguito CACIP) ha inviato osservazioni inerenti alla disponibilità delle aree richieste in concessione, rilevando che nella documentazione progettuale sono riportate quali aree demaniali e, in parte, quali aree di proprietà Contivecchi, aree invece di proprietà del CACIP. Su detti aspetti la Società ha prodotto proprie controdeduzioni consegnate il 21 ottobre 2016.

In data 15 settembre 2016 si è tenuta, ad Assemini, la presentazione pubblica dello Studio di impatto ambientale e del progetto, nel corso della quale non sono state esposte osservazioni di rilievo.

In data 17 marzo 2017 si è svolta la conferenza istruttoria, alla quale hanno partecipato, oltre ai rappresentanti della Società e ai funzionari del Servizio delle valutazioni ambientali (SVA), i



rappresentanti del Servizio attività estrattive e recupero ambientale, del Dipartimento Provinciale di Cagliari dell'ARPAS, del Consorzio CACIP e dei comuni di Assemini, Cagliari e Capoterra. Nel corso della conferenza è stata data lettura delle note trasmesse dal Servizio Demanio e patrimonio di Cagliari (prot. n. 14262 del 15/03/2017) che ha espresso, ai soli fini demaniali, relativamente al rinnovo della concessione mineraria, nulla osta e dal Servizio Tutela dell'atmosfera e del territorio (prot. n. 5623 del 16/03/2017) che ha segnalato il ricadere di una porzione del sito all'interno della perimetrazione definitiva di dettaglio del SIN del Sulcis-Iglesiente-Guspinese, precisando, "Pertanto ai sensi dell'art. 252 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006, la competenza sulla procedura tecnico amministrativa è attribuita al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare".

Successivamente sono pervenute le seguenti note:

- del Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province di Cagliari e Carbonia – Iglesias (prot. n. 10284/TP/CA-CI del 16/03/2017) che ha comunicato che "non sussistono peculiari criticità paesaggistiche alla prosecuzione dell'attività produttiva, per la quale si richiede il rinnovo della concessione mineraria, poiché non sono previste nuove opere che possano modificare lo stato dei luoghi";
- della Città metropolitana di Cagliari (prot. DGA n. 5776 del 20/03/2017) che ha trasmesso la relazione istruttoria dell'Ufficio VIA/Inquinamento acustico, nella quale "non si evidenziano particolari rilievi ostativi alla compatibilità ambientale per il progetto presentato dal proponente";
- del CACIP (prot. n. 2322 del 02/04/2017) che ha ribadito quanto espresso in sede di conferenza istruttoria in merito alla proprietà delle aree di una parte consistente (circa 100 ettari) di quelle afferenti alla concessione mineraria;
- del Servizio Attività estrattive e recupero ambientale (prot. n. 6193 del 19/02/2018) che ha confermato quanto espresso in sede di conferenza istruttoria in merito alle valutazioni inerenti alla titolarità delle aree su cui insiste la concessione mineraria richiamando l'art. 19 del R.D. 1443 /1927 che recita: "i possessori dei fondi non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, alla opposizione dei termini relativi ed ai lavori di coltivazione salvo il diritto alle indennità spettanti per gli eventuali danni".

L'istruttoria condotta dallo SVA e dagli altri Enti coinvolti ha evidenziato alcune carenze documentali del progetto e dello Studio di Impatto Ambientale e dello Studio per la valutazione di incidenza per cui, a seguito della conferenza, con nota DGA n. 8493 del 27.4.2017, sono stati richiesti chiarimenti



e integrazioni, che la Società ha consegnato al Servizio SVA e agli altri Enti interessati a luglio 2017 e al CACIP a febbraio 2018.

L'Assessore riferisce, quindi, che lo SVA, tenuto conto di quanto emerso nel corso della conferenza istruttoria, della documentazione depositata e delle comunicazioni degli Enti coinvolti, visto quanto comunicato dal CACIP con nota prot. n. 1481 del 1.3.2018 in merito alla stipula di una convenzione tra il Consorzio stesso e la Società, disciplinante gli accordi intercorrenti tra i medesimi soggetti per la definizione della disponibilità delle aree; considerato che la documentazione, così come integrata a luglio 2017, risulta adeguata per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto di coltivazione e recupero, della tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente, e delle relative misure di mitigazione, ha concluso l'istruttoria con una proposta di giudizio positivo in merito alla compatibilità ambientale, comprensivo anche della valutazione di incidenza, dell'intervento in oggetto, a condizione che siano attuate le misure di mitigazione già individuate dal proponente e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni di seguito riportate:

1. con riferimento al progetto di recupero ambientale da attuarsi alla scadenza della concessione, lo stesso dovrà essere integrato prevedendo l'attuazione della proposta (contenuta nelle integrazioni di luglio 2017) di apertura del bacino di VI zona sul canale di guardia;
 2. le aree escluse dalla nuova perimetrazione, limitrofe al confine nord occidentale delle caselle salanti, dovranno essere lasciate alla naturale evoluzione della vegetazione afferente all'habitat 1310 (vegetazione annua pioniera a Salicornia) che caratterizza le aree circostanti;
 3. nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 357/1997 e s.m.i. circa l'inserimento di specie in natura, nell'ambito degli interventi di recupero ambientale dovranno essere utilizzate esclusivamente specie autoctone, appartenenti alle associazioni vegetali presenti nel sito;
 4. entro un anno dal rinnovo della concessione si dovrà provvedere alla sostituzione degli esemplari di specie vegetali alloctone e varietà ornamentali presenti nell'area in concessione con l'impianto di specie autoctone presenti nel sito e appartenenti alle serie vegetazionali locali;
 5. dovranno essere messe in atto tutte le misure idonee a prevenire pericoli di sversamenti di sostanze inquinanti sul suolo, compresa la manutenzione periodica delle macchine utilizzate.
- Nel caso tali eventi dovessero verificarsi accidentalmente, si dovrà immediatamente



- rimuovere il suolo entrato in contatto con gli inquinanti e smaltirlo in conformità alla normativa vigente;
6. dovranno essere effettuate, con frequenza annuale, campagne di pulizia e rimozione di ogni genere di rifiuto presente nelle aree in concessione;
 7. dovrà essere previsto il riutilizzo completo dei materiali di risulta secondo quanto definito nel Piano di gestione dei rifiuti di estrazione presentato;
 8. a tutela delle aree ad elevato interesse faunistico interne alla concessione e indicate in verde nella Carta 548_Inc_int_ 3b(2), all'interno delle caselle 7C e 8C dovranno essere mantenuti livelli di acqua, salinità e di circolazione idrica ottimali per le formazioni a *Phragmites australis*; non è in alcun modo consentito danneggiare l'habitat di specie o ridurne l'estensione. Più in generale dovranno essere tutelate, ovvero non danneggiate né ridotte di dimensioni, tutte le aree interne alla concessione caratterizzate da vegetazione palustre comprendente canneti, tifeti e scirpeti;
 9. tutte le aree interne alla concessione con presenza di *Halocnemum cruciatum* dovranno essere tutelate, conservando sistemi gestionali in cui il livello delle acque, la salinità e la circolazione idrica risultino ottimali per la specie e le formazioni vegetazionali che la comprendono. Tali formazioni entro 6 mesi dal rinnovo della concessione, dovranno essere cartografate ad opera di un esperto botanico e la cartografia trasmessa allo SVA in formato shape file (UTM WGS84 fuso 32);
 10. non è consentito l'utilizzo di diserbanti o altre sostanze chimiche tossiche per la fauna all'interno dell'area di concessione;
 11. ai fini di tutelare la fauna della ZSC e della ZPS, non è consentita la fruizione dell'area da parte di visitatori con cani;
 12. negli interventi di manutenzione delle strade e degli argini, sia delle caselle salanti che nei bacini evaporanti, dovrà essere conservata la maggior superficie possibile di vegetazione, compresa quella erbacea marginale e rada delle caselle salanti. Pertanto ogni qual volta risulti tecnicamente fattibile, i mezzi manuali di lavorazione dovranno essere preferiti a quelli meccanici e all'uso di automezzi;
 13. non è consentito ampliare la larghezza delle piste e delle strade, né bitumare o pavimentare la viabilità;
 14. nel Piano di monitoraggio ambientale (presentato con le integrazioni di luglio 2017) dovrà



- essere integrata la frequenza indicata per i rilievi fonometrici in accordo con il Dipartimento ARPAS territorialmente competente; inoltre, dovrà essere inserito un monitoraggio qualitativo degli habitat, individuati all'interno dell'area in concessione, allo scopo di contribuire alla conservazione degli habitat e delle specie di Importanza Comunitaria e permettere la verifica dell'efficacia delle misure di mitigazione previste nonché il rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 8 e 9;
15. preliminarmente al rinnovo della concessione, considerato che l'area ricade parzialmente all'interno del SIN Sulcis Iglesiente Guspinese, dovrà essere valutato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il proseguo della procedura tecnico amministrativa di competenza;
 16. prima del rinnovo della concessione da parte dell'Assessorato regionale dell'Industria, dovranno essere inviati al Servizio SVA e agli Enti di controllo gli elaborati progettuali che dettagliano le modalità realizzative dell'intervento di cui al punto 1 delle prescrizioni oltre che il Piano di monitoraggio ambientale che recepisce quanto prescritto al punto 14;
 17. con cadenza biennale dovrà essere trasmessa al Servizio SVA e agli Enti di controllo, una relazione tecnico – descrittiva, corredata di documentazione fotografica, planimetrie e dati, attestante gli interventi eseguiti, lo stato dei luoghi, i risultati dei monitoraggi, il rispetto delle misure di mitigazione previste, nonché l'ottemperanza alle presenti prescrizioni.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta di giudizio del Servizio Valutazioni Ambientali.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

- di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale, comprensivo della valutazione di incidenza, dell'intervento relativo al "Progetto di coltivazione e recupero ambientale per il rinnovo della concessione mineraria per la produzione di sale comune, Sali potassici e magnesiaci denominata "Stagno di Santa Gilla"", proposto dalla



Società Ing. Luigi Conti Vecchi SpA, a condizione che siano rispettate le prescrizioni descritte in premessa, sull'osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Servizio Attività Estrattive e Recupero Ambientale, il CFVA, l'ARPAS, la competente Provincia e i comuni di Assemini, Cagliari e Capoterra;

- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, la validità della presente deliberazione, ai fini della realizzazione dei lavori relativi all'intervento in oggetto è pari a dieci anni dalla pubblicazione della presente deliberazione, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente.

Lo SVA provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, anche in materia di controllo ambientale, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru